REGIONE CAMPANIA

Delibera della Giunta Regionale n. 738 del 20/12/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema Sanitario Regionale

Oggetto dell'Atto:

AGGIORNAMENTO TARIFFARIO BANCA OCCHI (CORNEE E SEGMENTI OCULARI) MODIFICA ALLEGATO 1 DELLA D.G.R. N. 864 DEL 14.12.2010)

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

a) la legge n. 91 del 1.4.1999 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti", agli artt. 15 e 17, disciplina l'organizzazione delle strutture per la conservazione dei tessuti e la determinazione delle relative tariffe ed attribuisce alle Regioni il compito di individuare le Banche dei tessuti

b) con la DGRC n. 1027 del 28/07/2006 ha recepito le indicazioni espresse dal Comitato regionale per l'istituzione e la successiva autorizzazione della Banca occhi, con sede presso il P.O. dei Pellegrini dell'ASL Napoli 1 e ha stabilito nell'allegato A che, per il primo anno di funzionamento sono assegnate risorse regionali da prelevarsi sul capitolo di spesa 7084 e poi dal secondo anno, oltre alle risorse regionali, la Banca si sostiene con i ricavi ottenuti dalla cessione dei tessuti ai Centri di Trapianto, da contributi regionali per investimenti e da eventuali donazioni

c) con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Napoli 1 n. 489 del 30 aprile 2007 è stata istituita la Banca degli occhi presso il P.O dei Pellegrini, identificando specifiche figure professionali con diverse responsabilità e competenze, secondo le Linee guida nazionali ed europee . Ai sensi delle Linee Guida 2004 del Centro Nazionale Trapianti la Banca degli occhi è da configurarsi come organismo senza scopo di lucro, dotata di autonomia gestionale e tecnica e ad essa accedono le strutture del SSN che hanno titolo ad utilizzare i tessuti, secondo le modalità previste dalle normative vigenti

d) la Giunta Regionale con deliberazione n. 2040 del 23/11/2007 ha istituito la Banca degli occhi (cornee e segmenti oculari) con sede presso il P.O. Pellegrini di Napoli afferente all'ASL NA 1 Centro.

e) il Centro Nazionale Trapianti ha certificato la Banca occhi allocata presso il P.O. dei Pellegrini il 22 maggio 2008 per la raccolta di tessuto oculare, processazione e deposito di tessuto oculare e di distribuzione di tessuto oculare

f) la Giunta Regionale con deliberazione n. 131 del 30.01.2009 ha autorizzato la Banca degli occhi (cornee e segmenti oculari) con sede presso il P.O. Pellegrini di Napoli afferente all'ASL NA 1 Centro

g) i compiti ad essa attribuiti sono la conservazione e la distribuzione dei tessuti prelevati, certificandone la tracciabilità, l'idoneità e la sicurezza sulla base di apposite linee guida predisposte dal Centro Nazionale Trapianti e i criteri stabiliti dalle Direttive Europee:

Considerato che:

a) la Giunta Regionale con Delibera n. 864 del 14.12.2010 ha approvato il tariffario regionale per il rimborso spese per prelievo, analisi, trattamento, conservazione e distribuzione dei tessuti oculari
b) il documento elaborato dal Gruppo di Lavoro delle Banche Occhi, redatto dai rappresentanti delle banche degli occhi della regione Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Veneto e della banca degli occhi di Monza a seguito della richiesta ricevuta da parte del centro nazionale trapianti, relativo all'adozione di una tariffa comune di riferimento per il rimborso delle cornee a livello nazionale e concordato in data 24 luglio 2006, dopo aver effettuato un'analisi dei costi, ha definito il valore di riferimento da utilizzare nei rapporti finanziari che intercorrono tra Banche Occhi e i Centri di Trapianto
c) il Centro Nazionale Trapianti in data 11 giugno 2008 ha espresso parere favorevole in relazione alla proposta di tariffazione unica nazionale dei tessuti corneali formulata dal gruppo di lavoro delle Banche degli Occhi

Ritenuto:

a) di aggiornare i valori tariffari già riportati nella delibera della Regione Campania n. 864 del 14.12.2010 allegato 1, alla tariffa di rimborso prevista nel documento del Gruppo di Lavoro delle Banche degli Occhi
b) di stabilire che le tariffe individuate con il presente provvedimento devono essere corrisposte all'Azienda Sanitaria sede della Banca, dall'Azienda Sanitaria che ha utilizzato il tessuto a scopo di trapianto, mediante una fatturazione diretta tra le Aziende Sanitarie sia in ambito regionale che in ambito extraregionale a seguito della stipula di convenzioni.
c) che le operazioni di pagamento devono esser eseguite entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale, a voti unanimi

Delibera:

per le motivazioni in premessa indicate

1. di prendere atto del parere del Centro Nazionale Trapianti che in data 11 giugno 2008 ha espresso parere favorevole in relazione alla proposta di tariffazione unica nazionale dei tessuti corneali formulata dal gruppo di lavoro delle Banche degli Occhi, definendo il valore di riferimento da utilizzare nei rapporti finanziari che intercorrono tra Banche Occhi e i Centri di Trapianto.
2. di aggiornare le tariffe presenti nell'allegato 1 della D.G.R. n. 864 del 14.12.2010, applicando la nuova tariffazione unica nazionale per il rimborso delle spese sostenute per le attività di prelievo, trattamento, certificazione, conservazione e distribuzione dei tessuti oculari così come riportato nella tabella dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di stabilire che:
   3.1 le tariffe comprendono già il costo per il prelievo ed il trasporto dei tessuti
   3.2 i prelievi di tessuto effettuati dalla Banca sono eseguiti con risorse interne a disposizione della Banca
   3.3 il trasporto dei tessuti ai Centri Trapianti è a carico della Banca
   3.4 le operazioni di pagamento devono esser eseguite entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.
4. di stabilire che gli effetti del presente provvedimento decorrono dal 1 gennaio 2017
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
6. di inviare il presente provvedimento per il seguito di competenza alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il servizio sanitario regionale e al BURC per la pubblicazione